

Il Decreto “aree idonee”

Nota Redazionale

Lo scorso 2 luglio è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 153, il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024, meglio conosciuto come Decreto “aree idonee”, che dà attuazione agli obblighi imposti dalla Direttiva 2018/2001/UE e dal Regolamento (UE) 2021/1119.

Obiettivi dello strumento in esame sono:

- disciplinare l’individuazione di superfici e aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- ripartire fra Regioni e Province autonome i contingenti di potenza installabile.

Con riferimento al primo, le previsioni del Decreto sono improntate ad assegnare un ruolo di primo piano alle Regioni: saranno queste infatti, entro 180 giorni dall’entrata in vigore dello stesso e tramite l’emanazione di una Legge regionale, a dover individuare con chiarezza le aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili.

Nell’individuazione delle stesse, le Regioni devono tener conto della possibilità di massimizzare le aree da considerare idonee, dell’esigenza di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio e delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, della possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto, facendo salve le aree immediatamente idonee di cui al D.lgs. 199/2021.

Dalla lettura del Decreto si evince un *favor* per alcune aree: nello specifico, si fa riferimento alle superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché alle aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica.

Allo stesso tempo, lo strumento in esame identifica come automaticamente non idonee tutte quelle aree qualificate come bene culturale, o come bene di speciale interesse pubblico paesaggistico per la loro notevole bellezza o per il loro notevole valore culturale, ivi incluse le ville giardini e i parchi di speciale bellezza.

Limitatamente a casi concreti e motivati, le Regioni possono stabilire una fascia di rispetto di ampiezza massima di 7 km, differenziata a seconda della tipologia di impianto e

proporzionata al bene oggetto di tutela.

Per quanto concerne, invece, la ripartizione della potenza installabile fra Regioni e Province autonome, il fine ultimo che muove le previsioni del Decreto è quello di aggiungere 80 Gw di fonti rinnovabili in funzione nel 2030 rispetto alla quantità già installata al 31 dicembre 2020. Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi si tiene conto degli impianti nuovi o ristrutturati e off-shore di nuova costruzione, entrati in esercizio dal 2021, compresi quelli geotermoelettrici e idroelettrici.

La tabella di cui all'articolo 2 traccia per ciascuna regione e provincia autonoma la traiettoria di conseguimento dell'obiettivo di potenza complessiva da raggiungere al 2030.

Resta in ogni caso ferma la possibilità per Regioni e Province autonome di concludere fra loro accordi per il trasferimento di quantità di potenza prodotta da fonti rinnovabili, a due condizioni:

- che lo schema dell'accordo venga autorizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
- che per il tramite del trasferimento una Regione o una Provincia autonoma non pregiudichi il conseguimento del proprio obiettivo.

Il Decreto prevede, inoltre, dei meccanismi di controllo e sanzione. Nello specifico, entro il 31 luglio di ogni anno il MASE, di concerto con il GSE, provvederà alla verifica della potenza da fonti rinnovabili installata per ciascuna Regione e Provincia nell'anno precedente.

Nel caso di mancata individuazione delle aree idonee da parte delle Regioni, o in caso di loro inidoneità al raggiungimento degli obiettivi appena esposti, il Decreto prevede l'esercizio di un potere sostitutivo da parte del Ministero.

In conclusione, l'attesissimo "Decreto aree idonee" segna un importante avanzamento nella promozione delle energie rinnovabili in Italia, attuando le direttive europee e delineando una chiara strategia per l'individuazione e l'uso delle aree idonee per nuovi impianti. Con un ruolo chiave assegnato alle Regioni, si garantisce una gestione territoriale che bilanci lo sviluppo delle energie rinnovabili con la tutela del patrimonio culturale e ambientale. Gli ambiziosi obiettivi di potenza installabile, fissati per il 2030, richiedono una stretta collaborazione tra le Regioni e le Province autonome, supportata da meccanismi di controllo e sanzione che assicurano il rispetto delle scadenze e degli impegni presi. Questo Decreto, quindi, non solo

facilita la transizione energetica verso fonti più sostenibili, ma promuove anche una pianificazione attenta e responsabile, essenziale per il futuro ambientale ed energetico del Paese.